



DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

Nel mese di dicembre 2010 è entrato in vigore il D.Lgs. 205/2010 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".

Questo decreto ha introdotto importanti novità, soprattutto per quanto riguarda i materiali di ottone che la nostra azienda ritira dai propri clienti quali torniture, cascami da stampaggio e tranciatura, spezzoni, ecc..

Il D.Lgs. 205/2010 stabilisce che dal 25 giugno 2011 decade la validità della Circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n.3402/V/MIN, che conteneva la definizione di materia prima secondaria all'origine. Scompare quindi dall'ordinamento tale tipologia di M.P.S.. Lo stesso decreto all'art. 12 ridefinisce però la definizione di sottoprodotto che ora ha la seguente formulazione:

"Articolo 12

1. dopo l'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono inseriti i seguenti:

Art. 184-bis Sottoprodotto

1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana."

I materiali qualificati come sottoprodotto (torniture, cascami da stampaggio e tranciatura, spezzoni, ecc.) sono esenti da tutti gli adempimenti della normativa dei rifiuti, restando inteso che essi, nel rispetto del punto d) dell'art. 12, dovranno continuare comunque a rispettare le caratteristiche previste dal D.M. 5 febbraio 1998.

Il cliente che vuole il ritiro di sottoprodotti dovrà allegare al DDT una dichiarazione firmata dove attesta che il materiale rispetta tutte le caratteristiche sopra descritte.

CHITI METALLI SRL A SOCIO UNICO